

N. R.G. PU 34-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II TRIBUNALE DI ANCONA  
SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente rel.

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni promosso da [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] (AN) il [REDACTED] C.F. e [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] (AN) il [REDACTED] residenti a [REDACTED] (AN), Via [REDACTED] rappresentati dall'Avv. GIUSEPPE TANSELLA ed assistiti dal rag. FABIO GOBBI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. ROBERTA GUBBIOTTI; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite, nonché all'esito dell'udienza del 28/02/2023; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 21/02/2023 i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali dei debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;



- b) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) è ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII, in quanto si tratta di coniugi in regime di separazione dei beni e data l'origine comune del sovraindebitamento;

che ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessionarie rese dai debitori nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, i sigg. ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ hanno accumulato una consistente esposizione debitoria, pari rispettivamente ad euro 293.910,40 ed euro 231.491,22, principalmente nei confronti di istituti di credito ed erario;

che la citata esposizione debitoria deriva per la quasi totalità dall'inadempimento delle obbligazioni contratte nei confronti degli istituti di credito al fine di sopperire al cattivo andamento delle società costituite dagli istanti nell'anno 2003, rispettivamente la società ~~XXXXXXXXXX~~ del Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ e la società ~~XXXXXXXXXX~~, unitamente alla socia ~~XXXXXXXXXX~~

che, a causa delle difficoltà finanziarie che emergevano negli anni 2007 - 2008 e le sempre maggiori esigenze di liquidità, gli istanti erano indotti a contrarre finanziamenti con istituti di credito che venivano garantiti dai ricorrenti quali fideiussori, anche attraverso l'iscrizione di gravami ipotecari sull'immobile di proprietà comune;

che nell'anno 2012 lo stato di dissesto delle due attività si aggravava e nell'anno 2014 le quote delle società venivano cedute dagli istanti, con accollo da parte degli acquirenti dei debiti sociali;

che, pertanto, il sovraindebitamento degli istanti è stato essenzialmente causato dalla escussione da parte degli istituti di credito, delle garanzie prestate in favore delle società di cui gli stessi sono stati soci fino al 2014;



atteso che i debitori, [REDACTED] e [REDACTED] risultano percettori di un reddito netto mensile rispettivamente pari ad euro 2.500,00 ed euro 1.060,00 (cui si unisce il reddito netto mensile di euro 700,00 costituito dalla pensione di [REDACTED], madre di [REDACTED] facente parte dello stato di famiglia), in gran parte assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni mobili:

- i. saldo attivo di euro 18,19 al 31/12/2022 del conto corrente di [REDACTED] IBAN [REDACTED] acceso presso [REDACTED]
- ii. saldo attivo di euro 392,04 al 31/12/2022 del conto corrente di [REDACTED] IBAN [REDACTED] acceso presso [REDACTED]
- iii. saldo attivo di euro 1.326,03 al 16/01/2023 del conto corrente di [REDACTED] IBAN [REDACTED] acceso presso [REDACTED]
- iv. stipendio netto mensile di euro 2.500,00 per [REDACTED] e di euro 1.060,00 circa, cui si aggiunge il reddito netto da pensione di euro 700,00 di [REDACTED] al netto della somma trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e dei familiari di cui in appresso;
- v. beni mobili registrati: autovettura Fiat Punto targata [REDACTED] di cui [REDACTED] è comproprietario, unitamente a [REDACTED]

Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che, poiché il veicolo risulta cointestato con la sig.ra [REDACTED] e che i ricorrenti ne dispongono per soddisfare le esigenze di organizzare la vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e visto lo scarso valore del medesimo (veicolo immatricolato nel 2002 con valore di acquisto di euro 6.000,00 nel 2006), sia giustificata la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dai debitori e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata



dai ricorrenti, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 3.550,00 la somma necessaria al mantenimento dei ricorrenti ed al contributo al mantenimento del nucleo familiare (di cui fanno parte il figlio di anni [redacted] e la madre di [redacted], dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei debitori [redacted] (C.F.: [redacted]) e [redacted] (C.F.: [redacted])

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **GIULIANA FILIPPELLO**;

**NOMINA** liquidatore l'OCC, avv. **ROBERTA GUBBIOTTI**;

**ORDINA** ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE** che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura (ivi compresa quella già pendente n. R.G. 2393/2022 Trib. Ancona), dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;



**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**AUTORIZZA** ai sensi dell'art. ex art. 270 comma 2, lett. e) i debitori, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ e i suoi familiari ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato l'autoveicolo di tipo Fiat Punto tg. ~~XXXXXXXXXX~~. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore

**FISSA** ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 3.550,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

**ORDINA** la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ove vi siano immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

**DISPONE** che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27.04.2023.

*Il Presidente estensore*  
*Dott.ssa Giuliana Filippello*

